



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione 2

Via G. Caracci, 36 - 00157 Roma

Prot. 425-1

Roma, 28/9/2015

Allegati

Alla:

OGGETTO: quesito su strumentazione denominata "Street Control".

Con riferimento alla nota in oggetto si forniscono le informazioni che seguono.

Il dispositivo denominato "Street Control" non è stato oggetto di richiesta di approvazione/omologazione a questo Ufficio.

Si ritiene che se la telecamera è a bordo di un veicolo, e direttamente gestita da un operatore di polizia, il sistema di ripresa video può essere utilizzato come un "taccuino" elettronico che facilita l'acquisizione dei dati identificativi del veicolo, rimanendo compito dello stesso operatore di garantire circa l'effettiva assenza del trasgressore, legittimando così la contestazione differita.

In generale i casi di contestazione differita di una violazione alle norme del Codice della Strada sono quelli elencati dal comma 1-bis dell'art.201 dello stesso codice. Tra questi è previsto il caso dell'assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (lett.d), tipico della sosta vietata.

Come detto però le violazioni al divieto di sosta possono dar luogo alla contestazione non immediata solo nel caso in cui l'operatore di polizia abbia accertato l'assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

Se il dispositivo è utilizzato nella modalità descritta, poiché l'accertamento è eseguito dall'operatore di polizia, non necessita di omologazione/approvazione.

Peraltro non sarebbe possibile attivare la procedura di omologazione/approvazione per un dispositivo che accerta in modalità automatica la violazione del divieto di sosta poiché l'art. 201 del CdS non prevede tale fattispecie.

IL DIRIGENTE TECNICO
(Dott. Ing. Francesco Mazziotta)

